



Obblighi internazionali della Svizzera

Un'applicazione delle direttive Bio Suisse 2018 estesa alle importazioni comporterebbe notevoli problemi legali e pratici.

1. DIFFICOLTÀ LEGALI: PERICOLO DI CONTROVERSIE COMMERCIALI

Esigere l'applicazione dello standard delle direttive Bio Suisse 2018 anche alle importazioni **non sarebbe compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera** nei confronti dell'OMC, dell'UE e degli Stati con cui ha concluso accordi commerciali, per i seguenti motivi:

- se la Svizzera dovesse innalzare unilateralmente i requisiti per le importazioni al livello delle direttive Bio Suisse 2018 o a uno standard analogo, gli accordi commerciali dovrebbero essere rinegoziati.
- A livello di **diritto OMC** il diverso trattamento dei prodotti in base ai processi e metodi di produzione che non ne influenzano le caratteristiche fisiche, rappresenta, in linea di principio, una **violazione del GATT**. È vero che ci si potrebbe appellare all'articolo XX GATT (possibili giustificazioni, in particolare la morale pubblica o la protezione della vita di animali), tuttavia, va osservato che:
 - in caso di controversia, la Svizzera dovrebbe dimostrare che le misure adottate sono effettivamente necessarie o che non è possibile adottare misure più blande per raggiungere l'obiettivo politico desiderato (proporzionalità).
 - Si tratta prevalentemente di misure in settori in cui non esistono ancora standard riconosciuti a livello internazionale.
 - Anche appellandosi alla clausola d'eccezione, le misure per attuare tali requisiti per i prodotti importati non potrebbero determinare né una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Paesi con le stesse condizioni né una restrizione dissimulata al commercio mondiale.
- L'esito di un'azione legale presentata all'OMC sarebbe incerto. In caso di esito negativo la Svizzera dovrebbe tornare indietro sulla decisione presa oppure sarebbe lecito aspettarsi contromisure da parte di altri partner commerciali.
- L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (**Accordo agricolo**) include determinate derrate alimentari e mezzi di produzione (tra le altre cose, prodotti di agricoltura biologica, alimenti per animali, sementi, prodotti di origine animale) e garantisce l'accesso reciproco semplificato al mercato per questi prodotti agricoli sulla base dell'equivalenza degli standard dei prodotti. Qualora le norme di protezione degli animali e i requisiti in merito a metodi di produzione dovessero divergere in maniera sostanziale dalle prescrizioni europee, sarebbero in conflitto con l'equivalenza sancita dagli allegati 5, 7, 9 e 11 dell'Accordo agricolo. Ciò ostacolerebbe l'accesso reciproco agevolato al mercato negli ambiti di prodotto coperti dall'Accordo, visto che le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo (art. 14 cpv. 2). Se si chiedesse di importare solo animali e derrate alimentari di origine animale provenienti da animali allevati secondo lo standard Bio Suisse 2018, ciò potrebbe portare alla risoluzione dell'accordo agricolo. Rilevante in questo contesto è anche il fatto che i Bilaterali I (incluso l'Accordo



agricolo) sono collegati tra loro dalla clausola ghigliottina: se uno degli accordi viene denunciato, anche gli altri perdono automaticamente la loro validità.

- Prodotti disciplinati dal **Protocollo n. 2 dell'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea** (Accordo di libero scambio, ALS): l'ALS vieta nuove restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente negli scambi di merci tra l'UE e la Svizzera (art. 13). Esse non dovrebbero inoltre causare una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio. Sono possibili eccezioni analoghe a quelle previste dall'articolo XX dell'Accordo GATT.
- **Accordi con altre parti:** attualmente la Svizzera dispone di 32 accordi di libero scambio con 42 partner extra-UE e non appartenenti all'Associazione europea di libero scambio (AELS). Essi contengono obblighi di accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati e non trasformati e si basano sulla pertinente legislazione dell'OMC.

2. PROBLEMI DI ATTUAZIONE NELL'ESECUZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE DI IMPORTAZIONE

- Sarebbe **difficile** garantire l'**attuazione** delle prescrizioni corrispondenti. Gli organi di esecuzione ufficiali dovrebbero poter verificare a quali condizioni sono state realmente prodotte all'estero le derrate alimentari importate in Svizzera e se queste rispettano le prescrizioni svizzere. **Lo sviluppo di un adeguato apparato di controllo sarebbe molto complesso e richiederebbe notevoli risorse.** Si dovrebbero creare sistemi di certificazione che, a loro volta, necessiterebbero di organismi accreditati che possano certificare le aziende sulla base degli standard fissati dalla Svizzera.

Se ci si limitasse a **controlli dei documenti**, questo porterebbe ad un **enorme onere amministrativo**, senza alcuna garanzia che le informazioni contenute nei documenti corrispondano sempre alla realtà.